

Espropriazioni e tutela dei diritti di uso civico su proprietà privata gravata

Nei casi di realizzazione di opere pubbliche su terreni di **proprietà privata gravati da uso civico**, l'espropriazione per pubblica utilità – disciplinata, in via generale, dall'art. 42 Cost., dall'art. 834 c.c. e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) – pur astrattamente ammissibile, non esaurisce la tutela dei diritti collettivi regolati dalla **L. 16 giugno 1927, n. 1766** e dal **R.D. 26 febbraio 1928, n. 332**, nonché, in via sistematica, dalla **L. 20 novembre 2017, n. 168**.

In conformità all'orientamento giurisprudenziale (in particolare Cass. civ., Sez. Unite, 26 gennaio 1973, n. 1671; Cass. civ., Sez. Unite, 10 maggio 2023, n. 12570; Cass. civ., Sez. III, 29 febbraio 2024, n. 5409, caso Riofreddo–A24), i terreni di proprietà privata gravati da uso civico possono essere assoggettati a procedura espropriativa; ove tuttavia l'opera realizzata risulti **incompatibile con l'esercizio del diritto civico** (ad es. per la costruzione di infrastrutture stradali o autostradali), **il diritto di uso civico non si estingue automaticamente per effetto dell'esproprio, ma si converte in un diritto di credito all'indennizzo di liquidazione** nei confronti dell'ente espropriante. Tale credito, distinto dall'indennità di esproprio riconosciuta al proprietario privato, è di titolarità della **collettività** (comunità locale, Università agraria, ente esponenziale)

Al fine di garantire effettività a tale tutela e prevenire la perdita del credito collettivo per inerzia o decorso del termine di prescrizione, ARSIAL, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'**art. 8 della L.R. 30 dicembre 2024, n. 22**, richiede che:

a) l'**ente espropriante** assuma, già in sede di progettazione, dichiarazione di pubblica utilità ed eventuali atti convenzionali, un impegno formale a riconoscere e finanziare l'indennizzo dovuto alla collettività per la liquidazione del diritto di uso civico, attivando, di concerto con il Comune/Università agraria, il relativo procedimento di accertamento e quantificazione secondo i criteri propri della legislazione sugli usi civici (L. 1766/1927 e R.D. 332/1928), entro termini congrui e comunque tali da evitare la prescrizione del credito;

b) il **Comune/Università agraria**, quale ente esponenziale della collettività, promuova contestualmente l'**istanza di liquidazione** del diritto di uso civico nei confronti dell'ente espropriante, per la predisposizione della perizia demaniale e per la determinazione del valore del diritto, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 119/2023 in tema di differente regime tra terre private gravate e demanio civico.

*ARSIAL, in sede di pareri e istruttorie su opere pubbliche che incidono su terreni privati gravati da uso civico, esprime, ove necessario, un **parere condizionato** al rispetto degli impegni di cui sopra.*